

COMUNE DI  
MONTEPULCIANO  
PROVINCIA DI SIENA



REGOLAMENTO COMUNALE  
AREE DI SGAMBATURA CANI

# **REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI**

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Oneri e obblighi delle parti

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 7 Apertura dell'area

Art. 8 Attività di controllo, vigilanza e sanzioni

Art. 9 Entrata in vigore

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

## **Art. 2 Definizioni**

### a) Area di sgambatura per cani:

area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area. Vi è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

### b) Proprietario/Conduuttore:

persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani (regolarmente iscritti all’anagrafe canina) e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento (anche temporaneo)

### c) Gestore:

soggetto cui è affidata in convenzione la gestione dell’area sgambatura secondo protocollo definito con l’Amministrazione Comunale.

## **Art. 3 Principi generali della regolamentazione**

Le aree di sgambatura per cani sono costituite per migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria. Gli spazi dovranno essere adeguati, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

#### **Art. 4 Ambito di applicazione**

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani.

#### **Art. 5 Oneri e obblighi delle parti**

Per quanto riguarda gli oneri e gli obblighi di entrambe le parti si rimanda alla specifica convenzione che verrà stipulata a seguito di affidamento.

#### **Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

1. L'area è a disposizione in regime di autogestione dei fruitori, che assumono le relative responsabilità ed i rischi, anche sanitari, derivanti dalla frequentazione comune e promiscua di più animali.
2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai cani accompagnati dai proprietari/conduuttori:
  - 2.a – I fruitori, accedendo all'area, accettano incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento;
  - 2.b - I fruitori dell'area rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesione a persone, animali o cose provocate dal proprio animale (ai sensi dell'art. 20 L.R. 59/2009);
  - 2.c - L'accesso all'area di sgambatura è riservato ai proprietari/conduuttori regolarmente iscritti nel libro soci del soggetto gestore;
  - 2.d - L'accesso è consentito solo ai cani superiori ai tre mesi di età e con profilassi vaccinatoria effettuata ed in regola;

- 2.e - Ogni fruitore dell'area sgambatura dovrà fornire al gestore copia del libretto sanitario che attesti le avvenute vaccinazioni, i dati del cane (microchip), e copia dell'assicurazione.
3. I proprietari/conduttori, per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area:
- 3.a - I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee, sia ai sensi dell'art. 4 "ordinanza Ministeriale 33/2009", sia per le condizioni psico-fisiche, che devono essere tali da consentire di trattenere validamente l'animale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 3.b - Lo scopo dell'area di sgambatura è quello di dare la possibilità di poter far correre il cane liberamente, ma anche quello di farlo socializzare con altri della sua specie. E' possibile l'accesso all'area a più cani contemporaneamente, laddove vi sia unanime accordo tra i fruitori presenti, fino ad un massimo di 5 cani per ogni zona (zona libera, zona puppy e piccola taglia). E' esclusa questa possibilità nell'area riservata ai cani difficili, a meno che non vi sia accordo tra i conduttori. In ogni caso in tutte le zone deve essere sempre garantita la sicurezza dei presenti ed evitati scontri tra animali.
4. I proprietari/conduttori possono entrare nell'area di sgambatura per un periodo massimo di 20 minuti, salvo accordo unanime fra i fruitori della zona. Il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane, senza guinzaglio e senza museruola indossata.
5. Se l'area è già occupata da altri utenti, per un periodo superiore ai 20 minuti, e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, i proprietari/conduttori sono tenuti ad uscire dall'area, con il cane in propria custodia, per consentire l'accesso al fruitore successivo.
6. Se nella zona occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti i proprietari dei cani più

aggressivi sono tenuti ad abbandonare la zona con il cane in propria custodia.

7. I minori di anni 18 possono entrare nell'area esclusivamente in compagnia del conduttore del cane e se nell'area è presente solamente detto cane.
8. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti dissenzienti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
9. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani.
10. Il proprietario/conduttore di un cane femmina, in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambatura. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani. Qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area.
11. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani.
12. È vietato ai fruitori dell'area introdurre alimenti di qualsiasi tipo (per uso umano o animale) fatto salvo in caso di manifestazioni od eventi.
13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
14. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.
15. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

16. Laddove le aree sgambatura cani siano state suddivise in settori recintati e separati, gli animali dovranno essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate, a seconda delle specifiche caratteristiche. Ogni zona sarà segnalata con cartelli all'ingresso.
17. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione al soggetto gestore della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
18. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013.

#### **Art. 7 Apertura dell'area**

Gli orari di apertura verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale di concerto con il soggetto gestore. L'orario sarà affisso fuori dall'area.

In deroga a quanto previsto il Comune può decidere l'apertura/chiusura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Il soggetto gestore declina ogni responsabilità per chiunque non rispetti il suddetto regolamento.

#### **Art. 8 Attività di controllo, vigilanza e sanzioni**

La funzione di controllo sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dal soggetto gestore. La funzione di vigilanza e sanzioni è svolta dagli agenti di Polizia Municipale e dalle altre forze di polizia.

Il soggetto gestore, nello svolgimento della propria funzione di controllo, potrà richiamare il proprietario/conducente al rispetto delle norme del presente regolamento. Il proprietario conducente che ripetutamente disattende ai suddetti

richiami verrà allontanato dall'area. Potrà essere riammesso alla fruizione dell'area su valutazione del soggetto gestore. In caso di gravi violazioni di legge in materia, il soggetto gestore dovrà rivolgersi alle autorità competenti. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs n.267/2000 (da € 25,00 a € 500,00).

### **Art. 9 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 dalla sua pubblicazione all'Albo Comunale.